Raccolta 27/05/2022

1) Un soggetto interessato, proprietario dell'immobile dove svolge la propria attività, ha ospitato nel corso delle sue attività sempre artisti e compagnie dello spettacolo dal vivo, ma non ha partecipato ufficialmente se non come <u>partner</u> a bandi su residenze. Possiamo inserire nella relazione gli artisti che hanno collaborato nelle attività di formazione, residenze e workshop negli ultimi anni da noi organizzati?

Ai fini dell'attestazione della <u>Comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo</u>, come da punto 4. dell'Allegato A Requisiti di ammissibilità (Elemento di valutazione nella Scheda di progetto Allegato C: Profilo qualitativo del soggetto proponente), "Il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un'esperienza almeno quadriennale (2018-2021) di svolgimento professionale di attività di spettacolo dal vivo, anche nell'ambito dell'attività di residenza. La documentazione dovrà dimostrare la <u>piena titolarità dell'organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico-finanziaria in capo al richiedente</u>." Le esperienze acquisite, invece, in qualità di partner di progetto e simili, possono essere utilmente riportate, a seconda della tipologia, nelle sezioni corrispondenti della Scheda di progetto ai fini della valutazione degli Elementi <u>Capacità di sviluppare azioni innovative con altri progetti di residenza e di sviluppare partenariati e reti progettuali per l'inserimento e l'accompagnamento degli artisti o delle compagini in residenza nel contesto del sistema territoriale e nazionale dello spettacolo e Reti, partenariati e progettualità internazionale.</u>

2) L'espressione, di cui al punto 2. Affidabilità e solidità economica dell'Allegato Requisiti di ammissibilità, "L'insieme dei costi o delle uscite, nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, derivante dai bilanci annuali, per il 2018 e 2019 deve essere stato superiore a euro 100.000,00" significa che l'insieme dei costi o delle uscite (...) deve aver superato i 100.000 euro sia nel 2018, sia nel 2019, oppure che l'insieme dei costi o delle uscite derivante da entrambi i detti bilanci deve superare i 100.000 euro?

Depongono a favore della **seconda interpretazione** sia il criterio generale di maggior apertura alla partecipazione, sia il suo tenore letterale. Considerato che la dicitura in questione è stata definita in sede di *Coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome*, è fatta salva l'eventuale diversa interpretazione che dovesse provenire dal **medesimo organismo** e che sarà comunicata e pubblicata nella sezione del Portale Cultura dedicata all'Avviso in argomento.